

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

(Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e aggiornato al decreto n. 150/2023 e ss. Mm.)

INDICE

1. Oggetto e principi informativi	Pag. 2
2. Ambito di applicazione	Pag. 2
3. Condizioni di procedibilità	Pag. 3
4. Avvio della mediazione	Pag. 4
5. Durata del procedimento in mediazione	Pag. 6
6. Procedimento	Pag. 6
7. Mediazione in modalità telematica	Pag. 8
8. Doveri di riservatezza	Pag. 9
9. Inutilizzabilità e segreto professionale	Pag. 9
10. Conclusione del procedimento	Pag. 10
11. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche	Pag. 11
12. Efficacia esecutiva ed esecuzione	Pag. 11
13. Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione	Pag. 12
14. Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione	Pag. 12
15. Criteri di nomina del Mediatore e obblighi	Pag. 13
16. Incompatibilità del Mediatore	Pag. 14
17. Disposizioni sul Patrocinio a spese dello Stato	Pag. 14
18. Risorse e regime tributario	Pag. 15
19. Indennità e criteri di determinazione	Pag. 15
20. Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione	Pag. 16
21. Credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione	Pag. 17
22. Privacy e accesso agli atti	Pag. 18
23. Esonero di responsabilità dell'Organismo	Pag. 18
24. Entrata in vigore e modifiche al regolamento	Pag. 19

ALLEGATI

- Codice etico
- Scheda di valutazione
- Allegato 1. Dichiarazione di imparzialità e accettazione dell'incarico

1. Oggetto e principi informativi

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il Regolamento è redatto in conformità alle vigenti norme in materia di mediazione civile e commerciale e recepisce automaticamente tutte le successive modifiche introdotte da norme cogenti che il Legislatore dovesse apportare.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri per la scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso.

2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ed a tutte le mediazioni gestite dall'Organismo ADR DIKE Mediazione e Arbitrato srl.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione, in conformità agli articoli 40 e 41 del D.M. 150/2023.

3. Condizioni di procedibilità.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie:

- Condominio;
- Diritti reali;

- Divisione;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Affitto di aziende;
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

- Dall'art. 128 bis del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385;
- Dall'art. 32 ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- Dall'art. 187, co. 1 del d.lgs.n. 209 del 7 settembre 2005;
- Dall'art. 2, comma 24, lett. B) della Ln. 481 del 14 novembre 1995.
- Dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Quando l'azione, ad oggetto le materie soggette a condizione di procedibilità, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.

In materia condominiale, l'amministratore è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

4. Avvio della mediazione

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria).

La domanda può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.adrdike.it, debitamente compilato e sottoscritto, e allegando copia del documento d'identità delle parti. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione può avvenire mediante la consegna della stessa presso la segreteria dell'Organismo, mediante l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o invio con posta elettronica certificata. Stessi mezzi sono consentiti per l'inoltro ed il deposito dell'istanza di adesione.

In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione ed, eventualmente, all'ora di ricezione della posta elettronica certificata contenente la domanda.

La competenza dell'Organismo è derogabile su accordo delle parti.

L'avvio della procedura di mediazione è attestato dall'assegnazione di un numero di protocollo generale, riportante data e ora di avvenuto deposito, dirimente anche ai fini del principio di prevalenza dell'organismo adito per primo, in caso di deposito di domande di mediazioni identiche, presso organismi di mediazione differenti.

L'istante, in aggiunta all'organismo, è invitato a farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'organismo previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La domanda di mediazione deve indicare:

- A) l'indicazione dell'Organismo e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- B) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;

- C) l'oggetto della controversia;
- D) le ragioni della pretesa;
- E) la presenza di un termine di prescrizione o decadenza entro il quale deve essere effettuata la notifica dell'atto di convocazione in mediazione della parte chiamata, con eventuale breve spiegazione delle preclusioni che maturerebbero. In caso di mediazione delegata dal giudice, deve essere allegato il verbale di udienza, oppure la pec di comunicazione della cancelleria e la relativa ordinanza del giudice che invita le parti al tentativo di mediazione.
- F) il valore della controversia individuato a norma del codice di procedura civile e/o a norma del presente regolamento;
- G) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore.
- H) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di cui all'art. 28, commi 4 e 5 del d.m. 150/2023.
- I) la dichiarazione sottoscritta di accettazione del regolamento di procedura dell'organismo di mediazione e delle allegate tabelle delle indennità di mediazione;

Sia il deposito della domanda che l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al presente Regolamento.

Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata. Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta, l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

Le comunicazioni alle parti vengono effettuate agli indirizzi indicati dalla parte istante nell'apposito modulo, con esonero da ogni responsabilità dell'Organismo circa l'errata indicazione dell'indirizzo e/o della pec.

La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro.

L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle indennità di mediazione.

Tutti i termini previsti dal regolamento debbono intendersi ordinatori e non sono sospesi nel periodo di sospensione legale dei termini

5. Durata del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso in cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

6. Procedimento

1. All'atto di presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti giorni e non oltre i quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
La domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui sopra perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione, accreditato/e dal Ministero, o nel luogo ritenuto idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

L'Organismo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del d.m. 150/2023, può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione.

4. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica ovvero di svolgere uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non sia svolta in modalità telematica.

Le parti possono indicare concordemente un mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde volontà delle parti tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde del mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvederà a norma dell'art. 15 del presente Regolamento.

5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.

Nel caso di cui all'art. 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 (contratti o atti conclusi ai sensi dell'art. 2643 c.c.), il delegante può conferire la delega con firma autentica da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

6. Quando la mediazione è demandata, nelle materie soggette a condizioni di procedibilità, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

7. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura.

8. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, qualora le stesse parti lo ritengano opportuno, anche in corso di procedura di mediazione, potranno decidere di essere assistiti da un avvocato per la fase finale della mediazione. I legali potranno intervenire per assistere le parti anche nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. lgs. 28/2010.

9. Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

10. L'incontro può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura, previa corresponsione delle indennità di mediazione.

11. Il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi viene determinato secondo le tariffe professionali stabilite, allo stato, con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale o, in mancanza, sono concordati dalle parti. Tale compenso è posto a carico delle parti.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'art. 8, comma 7, d. lgs. 28/2010, possa essere prodotta in giudizio.

7. Mediazione in modalità telematica

Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell'Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

Le parti ed il mediatore si possono incontrare nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto in conformità al decreto n. 216 del 27.12.2024 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. lgs 07 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

A conclusione della mediazione, il Mediatore forma un unico documento informativo contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Il mediatore, ricevuto il documento di cui sopra, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono a cura dell'organismo di mediazione in conformità all'articolo 43 del D. lgs n. 82 del 2005.

Ai sensi dell'art. 8 ter d. lgs. 28/2010, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 8-bis d.lgs. 28/2010, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 07 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, d.lgs. 28/2010, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo decreto.

Se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al Mediatore.

Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare a uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non si svolge in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-ter del d.lgs. 28/2010.

8. Doveri di riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza.

9. Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

10. Conclusione del procedimento

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del d.lgs. 28/2010 (rubricato "*spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione*") e di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, dovranno far pervenire alla segreteria dell'Organismo, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 bis, d. lgs. 28/2010.

Ai sensi del comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'Organismo.

Salvo quanto previsto dall'art. 8 bis d.lgs. 28/2010, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre un originale per il deposito presso l'organismo.

Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, previo saldo delle indennità di mediazione.

Tutti gli eventuali oneri fiscali conseguenti all'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero il ritardo nel loro adempimento.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato 3) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

11. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'art. 1, comma 01 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

12. Efficacia esecutiva ed esecuzione.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con la modalità telematica, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli art. 196 decies e 196 undecies del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.

Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per

l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

13. Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In tali casi, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Il giudice, quando provvede a norma di cui al precedente paragrafo, trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, al Pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

14. Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del c.p.c.

Tali disposizioni si applicano, altresì, alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 6, punto 11 del presente Regolamento.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

15. Criteri di nomina del Mediatore e obblighi.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dal responsabile dell'Organismo. Le mediazioni vengono assegnate ai mediatori secondo il criterio della turnazione, con preferenza ai mediatori che svolgono l'attività di mediatore civile professionista, ferma restando la prevalenza nell'assegnazione dell'incarico ai mediatori operanti presso le sedi secondarie dell'organismo. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza).

La lista dei Mediatori operativi è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito dell'Organismo ADR DIKE srl.

I mediatori iscritti nell'elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e mantenere i livelli qualitativi frequentando corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza biennale, così come stabilito dagli artt. 23 e ss. Del D.M. 150/2023.

Il mediatore deve comunicare l'accettazione dell'incarico della mediazione, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di accettazione e di impegno all'imparzialità e indipendenza (allegato _____) previsti dal codice etico o dai codici deontologici dei singoli mediatori. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione. Le parti possono richiedere, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico per sopravvenuta impossibilità, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo è competente a decidere sull'istanza di sostituzione il mediatore anagraficamente più anziano che potrà amministrare la mediazione in sua vece. La sostituzione verrà effettuata senza indugio e nel rispetto dei criteri predeterminati dall'organismo.

Il Mediatore nominato darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, con possibilità di estendere la stessa sessione nella medesima giornata. In caso di particolare complessità delle questioni controverse, del rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, l'incontro potrà proseguire oltre le due ore, nell'ambito della stessa giornata.

Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed illustrarne i contenuti.

Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Il mediatore, nei casi di cui all'art. 5, comma 1 e 5 *quater* del D. lgs. 28/2010, tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Ad ogni singolo affare, l'Organismo può assegnare altri mediatori a titolo di tirocinio previsto dall'art. 23 del d.m. 150/2023, tenuto anche questi a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione.

16. Incompatibilità del Mediatore.

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore:

1. Chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, nn. Da 2 a 6 c.p.c.
2. Chi è parte o rappresenta una parte, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

La violazione dei suddetti obblighi può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto.

17. Disposizioni sul Patrocinio a spese dello Stato

L'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 15-ter del d.lgs. 28/2010, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento nei casi di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010.

L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata dall'interessato o dall'avvocato nominato, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione.

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione ed in questo caso non sono dovute all'Organismo le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate.

La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà beneficiarne.

In ogni caso, nelle materie a condizione di procedibilità, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Per approfondimenti si rimanda alle disposizioni di cui al Capo II bis, d.lgs. 28/2010 e decreto lgd. 216 del 27.12.2024 in materia di "Disposizioni sul patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile e commerciale".

18. Risorse e regime tributario

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

19. Indennità e criteri di determinazione.

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore.

Gli importi dovuti sono stati calcolati in riferimento ai valori indicati nell'art. 28 del decreto n. 150/2023, decurtati di 1/5 nei casi previsti dal comma 8 del medesimo decreto, (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice).

La parte chiamata deve versare tale importo al momento dell'adesione.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4, D.M. 150/2023.

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti solo gli importi di avvio/adesione.

Quando la mediazione si conclude con l'accordo al primo incontro, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre la maggiorazione del 10 % per il successo della mediazione, detratte le spese di mediazione di cui all'art. 28, comma 5, del d.m. 150/2023 e con la riduzione di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice.

Qualora l'accordo si raggiunga agli incontri successivi al primo, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre alla maggiorazione del

25 % per il successo della mediazione, detratte le spese di mediazione di cui all'art. 28, comma 5, del d.m. 150/2023, e con la riduzione di 1/5 quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione di cui all'art. 28, comma 5, del d.m. 150/2023.

Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

L'organismo dichiara di adottare la tabella delle indennità degli organismi pubblici di cui all'Allegato A all'art. 31 del d.m. 150/2023 e l'art. 31 dello stesso decreto.

20. Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norme del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminato il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e valgono le medesime regole di cui al paragrafo precedente.

In assenza di indicazione di valore o le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal codice di procedura civile, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

21. Credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione.

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, d. lgs. N. 28/2010 fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. N. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di

mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza di euro seicento.

I crediti di imposta previsti al punto superiore sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

22. Privacy e accesso agli atti

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del d.m. 150/2023".

I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. N. 196/2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Fermo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell'organismo custodisce in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti.

23. Esonero di responsabilità dell'Organismo

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

1. la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
2. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante
3. l'indicazione del valore della controversia;
4. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata;
5. la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010, è onere dell'organismo effettuare le comunicazioni alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e dal momento in cui le parti ne vengono a conoscenza (art. 8, comma 2) la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. A tal fine la parte istante può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'organismo.

L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo.

24. Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente regolamento, con i suoi allegati, entreranno in vigore a far data dalla sua approvazione. Le modifiche al regolamento potranno essere apportate con delibera adottata dall'assemblea dei soci.

L'Organismo recepisce eventuali circolari o decreti che saranno emanati in materia e che costituiscono sin da ora parte integrante del presente Regolamento.